

**REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL  
CONFERIMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI AI SENSI  
DELL'ART. 18, D.LGS. 8 APRILE 2013 N. 39.**

COMUNE DI PADOVA

Allegato alla deliberazione di G.C.

N. 121 del 15 MAR. 2016

IL SINDACO COMUNALE

**ARTICOLO 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazione e presso gli enti privati in controllo pubblico" ed in particolare al disposto dell'art. 18, mediante l'individuazione:

- a) dei soggetti che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, Dlgs. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento;
- b) delle procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013.

**ARTICOLO 2**

**DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E  
INCOMPATIBILITA'**

**- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INSORGERE DI CAUSE DI  
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'**

All'atto del conferimento di un incarico attribuito dall'Amministrazione Comunale, il soggetto a cui è stato conferito l'incarico è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013.

La presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Con riferimento alle cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, c.2, D.lgs. 39/2013, il soggetto a cui è stato conferito l'incarico è tenuto a presentare, annualmente, all'Organo conferente, una dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità.

Il soggetto a cui è stato conferito l'incarico ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Organo conferente circa l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di incompatibilità.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, al quale, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013, spetta la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità provvede all'accertamento delle dichiarazioni rese dal soggetto a cui è stato conferito l'incarico.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni con il supporto del Settore Risorse Umane, per quanto concerne le dichiarazioni rese dai dirigenti e dagli organi amministrativi di vertice, con il supporto dell'Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza, per quanto riguarda le dichiarazioni rese da soggetti a cui sono stati conferiti incarichi e nomine presso enti pubblici e enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D.lgs. 39/2013; l'Organo conferente l'incarico provvederà ad inviare, entro 15 (quindici) giorni dall'atto di conferimento, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione l'atto di incarico/nomina nonché le dichiarazioni rese dall'interessato.

Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti, a cura dell'Ufficio/Struttura dell'Organo che ha conferito l'incarico.

### **ARTICOLO 3**

#### **EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 39/2013**

Nel caso in cui un organo dell'Amministrazione Comunale conferisca un incarico in violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, l'affidamento è nullo e l'organo conferente è interdetto al conferimento di incarichi per un periodo di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità, di cui al successivo articolo 4.

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

La dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità nei confronti dello stesso di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs. 39/2013 per un periodo di 5 (cinque) anni, ferma restando ogni altra responsabilità e l'applicazione del D.P.R. 445/2000.

In caso di incompatibilità il soggetto a cui è stato conferito l'incarico è obbligato a scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, adeguatamente motivato e notificato a norma di legge, tra la permanenza dell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche svolti in situazioni di incompatibilità. Entro lo stesso termine l'interessato può presentare le sue difese e l'organo conferente può inviare eventuali controdeduzioni.

Decorso il suddetto termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'atto di contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità (art. 19, D.lgs. 39/2013), lo svolgimento degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta, in caso di incompatibilità accertata, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo,

#### ARTICOLO 4

### **PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' E DI INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL D.LGS 39/2013**

E' attribuita, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013, al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora abbia conoscenza - anche su segnalazioni di terzi - dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dello stesso di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità, o nel corso dell'attività di vigilanza assegnata dal D.lgs. 39/2013 ovvero in presenza di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati, ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

L'atto di contestazione adeguatamente motivato e notificato a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare le sue difese. Nello stesso termine anche l'organo conferente può inviare eventuali controdeduzioni.

Decorso il predetto termine, il Responsabile della prevenzione della corruzione, provvede, entro i successivi 15 (quindici) giorni, con decreto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie:

1. l'archiviazione del procedimento
2. la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e il relativo contratto
3. l'inconferibilità di qualsivoglia incarico al soggetto interessato per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di notifica del decreto al soggetto stesso.

Il decreto viene notificato a norma di legge all'interessato nonché all'organo conferente l'incarico.

Dalla data di notifica del decreto all'organo conferente l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di 3 (tre) mesi durante il quale allo stesso è precluso

l'esercizio del potere di conferire gli incarichi di sua competenza, ai sensi dell'art. 18, c. 2, D.lgs 39/2013.

Ai sensi dell'art. 18, c.2, D.lgs. 39/2013, gli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.

Conseguentemente, il responsabile della prevenzione della corruzione darà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite e alla procedura sostitutiva indicata al successivo all'articolo 5.

I decreti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi vengono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti del sito istituzionale del Comune di Padova.

## **ARTICOLO 5 PROCEDURA SOSTITUTIVA**

Entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità. L'Organo surrogante procede, entro 15 (quindici) giorni, ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi 15 (quindici) giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

L'organo che procede in via sostitutiva comunica gli atti di nomina al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Padova.

I decreti di nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi sono comunicati al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 6 ORGANI SURROGANTI**

Durante il periodo di interdizione dell'organo titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs.39/2013, il relativo potere è attribuito:

- al Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- alla Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- al Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco; nel caso in cui il Vice Sindaco sia assente anche temporaneamente o in posizione di conflitto di interessi, al Presidente del Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 7**

## **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione .

